

Gazzetta del Sud 22 Gennaio 2024

Capo clan? «Non è provato»

Locri. Si racchiudono in 18 pagine le motivazioni della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in sede di revisione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di Cosimo Commisso (classe 1950), dagli avvocati Sandro Furfaro e Francesco Commisso, avverso la sentenza con la quale il 74enne di Siderno era stato condannato a 12 anni di reclusione quale asserito capo dell'omonima consorteria criminosa.

Alla base della pronuncia ci sono in primo luogo la valorizzazione della sentenza del maxiprocesso "Crimine", nonché il contenuto delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia e soprattutto il richiamo alla motivazione con la quale la Corte d'appello di Napoli, nel gennaio del 2019, in sede di revisione, ha assolto dopo 26 anni di reclusione, Cosimo Commisso con la formula "per non aver commesso il fatto" dalla pesante accusa di essere stato il mandante di 5 omicidi e 3 tentati omicidi commessi tra maggio del 1989 e luglio del 1991, nell'ambito della cosiddetta faida di Siderno.

La vicenda giudiziaria di Cosimo Commisso risale all'esito dell'indagine sulla faida, per la quale è stato arrestato a gennaio del 1993 e successivamente sottoposto a 2 processi: uno ha riguardato gli omicidi e i tentati omicidi avvenuti in quella fase storica di Siderno, e si è concluso con sentenza emessa dalla Corte d'assise di appello di Reggio Calabria del 24 luglio 1998, che ha condannato il 74enne all'ergastolo; l'altro ha riguardato il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, con sentenza di condanna per Commisso alla pena di 12 anni, emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 28 novembre 1997.

Con la sentenza del 9 gennaio 2019 i giudici di Napoli hanno accolto i motivi dell'istanza di revisione presentati dagli avvocati Sandro Furfaro e Francesco Commisso, con conseguente revoca della sentenza alla pena dell'ergastolo. La motivazione della sentenza dei magistrati partenopei ha trovato riscontro nella decisione della Corte di Cassazione che nel gennaio del 2020 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della Procura generale, evidenziando, in particolare, che «la Corte territoriale napoletana ha proceduto proprio ad una valutazione, al tempo stesso specifica e complessiva, di tutte le prove: quelle già acquisite, consacrate nel giudicato penale, e le nuove, saggiando la resistenza rispetto a queste ultime delle prove a suo tempo poste a fondamento della pronuncia di condanna. Ed invero la motivazione del giudice di appello appare affatto carente o contraddittoria, né viziata da manifesta illogicità, concretizzandosi, piuttosto, in un approfondito percorso argomentativo, articolatosi attraverso una serie di passaggi, logicamente coerenti, che conducono a smentire il fulcro dell'assunto accusatorio, rappresentato dalla affermata qualità di "capo clan" in capo a Cosimo Commisso».

All'esito di quella prima revisione i difensori di Commisso hanno proposto istanza di revisione anche per la sentenza afferente al reato associativo mafioso. Il procedimento di revisione si è tenuto davanti alla Corte d'appello di Catanzaro (presidente Adriana Pezzo, consigliere relatore Giovanna Mastroianni, consigliere

Ippolita Luzzo) e concluso con sentenza del marzo 2022, depositata a luglio 2023, divenuta irrevocabile.

I magistrati catanzaresi hanno richiamato il contenuto della sentenza dei giudici napoletani, nello specifico laddove si valorizza la sentenza “Crimine”, «ed ancora di più il compendio intercettivo acquisito in quella indagine, in particolare, le conversazioni registrate all’interno della lavanderia Apegreen», con la Corte partenopea che ha rilevato come «era stato possibile ricostruire in maniera del tutto diversa la compagine criminale facente capo alla famiglia Commisso, a partire dal suo stesso vertice», identificato in altra persona rispetto a Cosimo Commisso (cl. 50). «Analogamente a quanto già ritenuto dalla Corte d’appello di Napoli – concludono i giudici di Catanzaro – deve ritenersi che “da tali considerazioni emerge la verità processuale secondo cui non può ritenersi provata oltre ogni ragionevole dubbio la qualità di capo clan a Cosimo Commisso”».

Rocco Muscari